

REGOLAMENTO (CE) N. 926/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 31 maggio 2002

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 857/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 897/2002 <sup>(4)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 857/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 857/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2002.

Per la Commissione  
Franz FISCHLER  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.  
<sup>(3)</sup> GU L 136 del 24.5.2002, pag. 9.  
<sup>(4)</sup> GU L 142 del 31.5.2002, pag. 8.